



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 21 GENNAIO 2010

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

ERRATA CORRIGE N. 3/01-S.O. 2010 (1.1.0) L.r. 28 dicembre 2009, n. 30 «Disposizioni per l'attuazione del Documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2010», pubblicata nel BURL n. 52, I Supplemento Ordinario del 29 dicembre 2009.	2
<hr/>	
LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2010 - N. 1 (1.1.0) Sostegno alle attività di studio e memoria sui fondamenti e lo sviluppo dell'assetto democratico della Repubblica	2
REGOLAMENTO REGIONALE 19 GENNAIO 2010 - N. 1 (5.3.0) Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 «Norme forestali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)»	3
<hr/>	
COMUNICATO REGIONALE 20 GENNAIO 2010 - N. 4 Presidenza – Direzione Centrale Affari Istituzionali e legislativo – Struttura Segreteria di Giunta – Nuovo testo risultante dalle modifiche apportate dalla l.r. 28 dicembre 2009, n. 30	9
COMUNICATO REGIONALE 20 GENNAIO 2010 - N. 5 Presidenza – Direzione Centrale Affari Istituzionali e legislativo – Struttura Segreteria di Giunta – Nuovo testo risultante dalle modifiche apportate dalla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33	14
COMUNICATO REGIONALE 20 GENNAIO 2010 - N. 6 Presidenza – Direzione Centrale Affari Istituzionali e legislativo – Struttura Segreteria di Giunta – Nuovo testo risultante dalle modifiche apportate dal r.r. 28 dicembre 2009, n. 7	15

Anno XL - N. 15 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2008021)

Err.corr. n. 3/01-S.O. 2010

(1.1.0)

L.r. 28 dicembre 2009, n. 30 «Disposizioni per l'attuazione del Documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2010», pubblicata nel BURL n. 52, I Supplemento Ordinario del 29 dicembre 2009

All'articolo 3, comma 1, lett. c) della l.r. di cui all'oggetto, al posto delle parole «... deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2009, n. 19319, ...», si legga «... **deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2004, n. 19319, ...**».

(BUR2008022)

Legge regionale 18 gennaio 2010 - n. 1
Sostegno alle attività di studio e memoria sui fondamenti e lo sviluppo dell'assetto democratico della Repubblica

(1.1.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 **(Finalità)**

1. Con la presente legge la Regione Lombardia sostiene interventi finalizzati allo scopo di studiare, approfondire e mantenere viva la memoria dei fatti che hanno segnato la collettività nazionale e locale in relazione ai fondamenti e allo sviluppo dell'assetto democratico della Repubblica Italiana, riconoscendo in tale scopo una valenza educativa e formativa, in armonia con il decreto legislativo 20 aprile 1948, n. 322 (Dichiarazione di festa nazionale del giorno 25 aprile 1948, terzo anniversario della totale liberazione del territorio italiano), ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, con la legge 20 luglio 2000, n. 211 (Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti) e con la legge 4 maggio 2007, n. 56 (Istituzione del «Giorno della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) e in coerenza con quanto già fatto con le leggi regionali 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia), 14 febbraio 2008, n. 2 (Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano) e 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere).

Art. 2 **(Ambito di applicazione)**

1. Ai fini della presente legge, per memoria si intende il ricordo attivo di fatti e avvenimenti che hanno fortemente contrassegnato il Novecento: l'avvento e la caduta della dittatura fascista, la Resistenza e la Liberazione, la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento nazisti e fascisti, l'esodo giuliano-dalmata-istriano, la discussione e l'approvazione della Costituzione, il terrorismo e le stragi.

2. Alle attività relative a fatti ed avvenimenti ed alla loro ricostruzione storica si accompagnano le iniziative per il ricordo dei protagonisti e delle vittime.

Art. 3 **(Interventi regionali)**

1. La Regione interviene a sostegno delle iniziative per la memoria, lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e supporto, la raccolta, la cura, il mantenimento e la messa a disposizione di materiali e documenti, compreso il loro eventuale restauro.

2. Gli interventi sono inoltre rivolti a sostegno delle associazioni partigiane e dei deportati nei campi di sterminio, delle associazioni dei familiari e delle vittime delle stragi e del terrorismo, nonché delle associazioni giuliano-dalmata aventi sede in Lombardia, sulla base di convenzioni ovvero sulla base dei loro programmi di attività. La Regione può esercitare la funzione di coordinamento delle manifestazioni e delle iniziative organizzate a livello locale.

3. Gli interventi della Regione sono realizzati a prescindere da risorse statali.

4. L'intervento regionale si realizza anche attraverso:

- convenzioni con gli istituti storici anche nel caso di sezioni regionali o locali di istituti nazionali;
- convenzioni con le scuole medie superiori per attività educative e culturali;
- borse di studio per l'istruzione media e superiore e premi alle tesi di laurea;
- viaggi di studio e di conoscenza per studenti e docenti delle scuole medie e superiori nei luoghi di svolgimento dei «fatti della memoria».

5. Gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1, finalizzati all'attività di conservazione, ripristino, restauro di luoghi, percorsi e sedi significative ed alla realizzazione di memoriali, case della memoria, sedi di associazioni di cui all'articolo 3, comma 2, musei e allestimenti di percorsi didattici e turistici, sono oggetto di convenzione con gli enti locali, anche al fine di stabilire criteri di priorità.

Art. 4 **(Modalità di erogazione dei contributi)**

1. La Giunta regionale emana entro il mese di marzo di ciascun anno un bando relativo alle attività di cui alla presente legge che intende sostenere. Il bando può prevedere anche la possibilità di erogazione del contributo secondo modalità differenziate in relazione alla tipologia di attività.

2. La Giunta regionale presenta entro il mese di gennaio alla competente commissione del Consiglio regionale una relazione annuale sulle attività svolte in attuazione della presente legge.

Art. 5 **(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri di cui al precedente articolo 3, commi 1, 2, 4, che per l'esercizio finanziario 2010 si quantificano in euro 200.000,00 si provvede con le risorse stanziata all'UPB 1.1.4.2.315 «Governance interistituzionale e partenariato» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

2. Agli oneri di cui al precedente articolo 3, comma 5, si provvede con le risorse annualmente stanziata all'UPB 1.1.4.3.355 «Governance interistituzionale e partenariato» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

3. Agli oneri previsti dalla presente legge per gli esercizi successivi al 2010 si provvede con le relative leggi di bilancio.

Art. 6 **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 18 gennaio 2010

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/943 del 12 gennaio 2010).

(BUR2008023)

(5.3.0)

Regolamento regionale 19 gennaio 2010 - n. 1
Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5
«Norme forestali, in attuazione dell'articolo 11 della legge
regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione del-
le superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)»

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1

1. Al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 «Norme forestali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)» sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel titolo, le parole: «in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)» sono sostituite dalle seguenti: «*in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)*»;
- b) al comma 1 dell'articolo 1:
- 1) le parole: «adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)» sono sostituite dalle seguenti: «*adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 4, della l.r. 31/2008*»;
 - 2) le parole: «in base all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «*in base all'articolo 42*»;
- c) all'inizio del comma 2 dell'articolo 1 sono inserite le seguenti parole: «*Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 50, comma 11, della l.r. 31/2008*»;
- d) al comma 1 dell'articolo 2:
- 1) le parole: «compreso il taglio a raso e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità all'articolo 11 della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*compreso il taglio a raso, le altre attività selvicolturali, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale, eseguiti in conformità all'articolo 50 della l.r. 31/2008*»;
 - 2) le parole: «dall'articolo 5, comma 5, lettera b), della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*dall'articolo 44, comma 6, lettera b), della l.r. 31/2008*»;
- e) l'articolo 4 è abrogato;
- f) al comma 1 dell'articolo 5, le parole: «dall'articolo 11, comma 6, della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*dall'articolo 50, comma 6, della l.r. 31/2008*»;
- g) al comma 1 dell'articolo 6:
- 1) le parole: «delle riserve regionali e dei parchi regionali» sono sostituite dalle seguenti: «*delle aree protette*»;
 - 2) le parole: «il taglio colturale e le altre attività selvicolturali» sono sostituite dalle seguenti: «*i tagli colturali*»;
 - 3) le parole: «dall'articolo 11, comma 7, della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*dall'articolo 50, comma 7, della l.r. 31/2008*»;
- h) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
- «*1. Le opere considerate di pronto intervento in base all'articolo 52, comma 3, della l.r. 31/2008 possono essere realizzate senza autorizzazione per il vincolo idrogeologico nei soli casi di somma urgenza, previa comunicazione scritta all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo.*»;

- i) il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato;
- j) al comma 2 dell'articolo 12, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «*comma 6*»;
- k) all'alinea del comma 1 dell'articolo 13:
 - 1) il numero «6» è soppresso;
 - 2) le parole: «in entrambi i casi» sono soppresse;
- l) dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 è aggiunta la seguente:

«*c-bis) prevedere l'obbligo di piedilista di contrassegnatura anche per i cedui*»;
- m) all'alinea del comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole: «dottore agronomo o forestale» sono inserite le seguenti: «*con funzione anche di direttore dei lavori*»;
- n) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:

«*c) piedilista di contrassegnatura o martellata, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui*»;
- o) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 14, le parole: «il tipo e gli ordini spaziali e temporali degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «*i tipi forestali su cui si interviene nonché la localizzazione spaziale e temporale degli interventi*»;
- p) dopo il comma 1 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:

«*1-bis. Il piedilista di contrassegnatura non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati.*»;
- q) al comma 2 dell'articolo 14, le parole: «di cui all'articolo 19 della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analogia qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea*»;
- r) al comma 4 dell'articolo 14, le parole: «la relazione» sono sostituite dalle seguenti: «*il progetto*»;
- s) il comma 6 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«*6. In caso di istanze che riguardino utilizzazioni su superfici di oltre quindici ettari nei cedui e di oltre trenta ettari nelle fustaie, il progetto di taglio prevede un piano di utilizzazione forestale, consistente in un crono-programma dettagliato degli interventi previsti in un periodo di cinque anni.*»;
- t) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:

«*c) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per le utilizzazioni, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui*»;
- u) dopo il comma 2 dell'articolo 15 è inserito il seguente:

«*2-bis. Il piedilista non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati*»;
- v) dopo il comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:

«*1-bis. Nei casi in cui è prevista la relazione di taglio di cui all'articolo 15 non sono necessari gli allegati di cui agli articoli 13 e 14. Nel caso in cui è previsto il progetto di taglio di cui all'articolo 14 non è necessaria la relazione di conformità tecnica di cui all'articolo 13.*»;
- w) all'alinea del comma 1 dell'articolo 17, le parole: «ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*ai sensi dell'articolo 61 della l.r. 31/2008*»;
- x) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17, le parole: «dai singoli enti forestali» sono sostituite dalle seguenti: «*dalla competente struttura regionale*»; le parole: «da ogni singolo ente forestale» sono soppresse;
- y) al comma 1 dell'articolo 18, le parole: «dall'articolo 23 della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*dall'articolo 61 della l.r. 31/2008*»;
- z) l'alinea del comma 2 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:

- «2. I proventi delle sanzioni previste dall'articolo 61 della l.r. 31/2008 sono destinati, compatibilmente con le norme vigenti, comunitarie e nazionali, relative ad aiuti e contributi al settore forestale e ambientale.»;
- aa) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 18, dopo le parole: «dalla pianificazione forestale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 47 della l.r. 31/2008»;
- bb) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 18, le parole: «all'articolo 13, comma 3, della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 52, comma 3, della l.r. 31/2008»;
- cc) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 18 sono inserite le seguenti:
d-bis) alla prima stesura dei piani di indirizzo forestale;
d-ter) ad iniziative di informazione, divulgazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali.»;
- dd) al comma 1 dell'articolo 19, le parole: «ai sensi dell'articolo 23, commi 2 ter e 12 della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 61, comma 13, della l.r. 31/2008»;
- ee) il comma 3 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall'ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari.»;
- ff) il comma 4 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a due ettari di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da:
a) imprese agricole iscritte all'albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);
b) imprese boschive di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;
c) consorzi forestali di cui all'articolo 56 della l.r. 31/2008;
d) enti pubblici.»;
- gg) dopo il comma 4 dell'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. I diradamenti e le utilizzazioni che prevedano il taglio di una massa di legname superiore a cinquecento metri cubi lordi di legname possono essere eseguiti solo da soggetti di cui al comma 4 che dimostrino di possedere adeguate capacità tecniche, professionali e strumentali definite dalla competente struttura regionale con decreto dirigenziale.
4-ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell'arco di due anni.»;
- hh) dopo il comma 3 dell'articolo 21 è inserito il seguente:
«3-bis. Nei siti Natura 2000 non possono essere posticipate le date di cui al comma 1.»;
- ii) al comma 5 dell'articolo 21, le parole: «ossia l'eliminazione dello strato arbustivo o erbaceo» sono soppresse;
- jj) al comma 6 dell'articolo 21, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini sono sospesi in caso di impraticabilità della stazione per innevamento o altre avversità atmosferiche.»;
- kk) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22, dopo la parola: «cataste» è inserita la seguente: «stabili»;
- ll) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 22, dopo la parola: «sminuzzato» sono inserite le seguenti: «mediante triturazione»;
- mm) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 22, le parole: «negli articoli 51 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 54 e seguenti»;
- nn) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 è aggiunta la seguente:
«c-bis) tagliato in pezzi lunghi non più di un metro o, nel caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, in pezzi lunghi non più di due metri e distribuito sull'area interessata al taglio»;
- oo) il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«2. L'area occupata dal materiale di cui al comma 1 non può ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di rinnovazione»;
- pp) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:
«a) localizzare le andane o le cataste in prossimità di corsi o specchi d'acqua, viabilità ordinaria o agro-silvo-pastorale, ferrovie, sentieri, viali tagliafuoco, linee elettriche e telefoniche»;
- qq) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per favorire la cippatura o l'asportazione, è consentito realizzare cataste di dimensioni maggiori di quelle indicate al comma 3, lettera b), solo se temporanee, ossia della durata massima di otto mesi. A quote inferiori a seicento metri, la durata massima è di quattro mesi.
3-ter. Nelle aree boschive non in rinnovazione, l'ente forestale può autorizzare che la ramaglia sia lasciata intera e sparsa su tutta la superficie interessata, fatti salvi i divieti di cui al comma 3.»;
- rr) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 è sostituita dalla seguente:
«c) nei boschi di neoformazione da avviare a fustaia in base al comma 3.»;
- ss) dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 23 è inserito il seguente: «Sono altresì avviati a fustaia gli imboschimenti e i rimboschimenti.»;
- tt) al comma 4 dell'articolo 23, dopo le parole: «rilevante difesa» sono inserite le seguenti: «idrogeologica o»;
- uu) dopo il comma 4 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nei tagli di avviamento all'alto fusto, dopo il primo intervento di conversione devono rimanere almeno seicento fusti per ettaro, scelti tra quelli nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati. Nei boschi già radi prima dell'intervento devono rimanere almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi.»;
- vv) al comma 1 dell'articolo 24:
 1) le parole: «ogni duemilacinquecento metri quadrati» sono sostituite dalle seguenti: «ogni cinquemila metri quadrati»;
 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dall'obbligo di rilascio i castagneti da frutto e i boschi soggetti a manutenzione in base agli articoli 58, 59, 60 e 61.»;
- ww) alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 24 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e avere un diametro di almeno trenta centimetri»;
- xx) dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 24 sono aggiunte le seguenti:
d-bis) non appartenere a specie esotiche a carattere infestante di cui all'allegato B;
d-ter) appartenere preferibilmente alle seguenti specie: abete bianco, acero riccio, cerro, ciavardello, ciliegio selvatico, farnia, leccio, noce, olmo ciliato, ontano nero, pino cembro, pioppo bianco, quercia crenata, rovere, tasso.»;
- yy) al comma 4 dell'articolo 24, dopo le parole: «essere tagliati» sono inserite le seguenti: «salvo che costituiscano pericolo per persone o cose»;

- zz) dopo il comma 5 dell'articolo 24 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Durante la stesura dei piani di assestamento forestale e, con il consenso del proprietario, durante la stesura dei piani di indirizzo forestale è possibile individuare e contrassegnare gli alberi da salvaguardare per l'invecchiamento indefinito, indicandone l'esistenza negli elaborati di piano.»;
- aaa) al comma 3 dell'articolo 25, dopo le parole: «specie esotiche» sono inserite le seguenti: «non comprese nell'allegato C»;
- bbb) dopo il comma 7 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:
«7-bis. L'obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale esclude il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del bosco per un periodo di venti anni dall'esecuzione dell'intervento di rinnovazione.»;
- ccc) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 è aggiunta la seguente:
«b-bis) nei terreni gravati da specifico uso civico»;
- ddd) al comma 2 dell'articolo 27 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previa comunicazione all'ente forestale competente.»;
- eee) dopo il comma 2 dell'articolo 27 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I tagli colturali all'interno dei boschi da seme inseriti nei registri regionali dei materiali di base di cui all'articolo 53, comma 2, della l.r. 31/2008 sono eseguiti in conformità alle prescrizioni dei relativi piani di gestione, ove esistenti, e sono autorizzati dall'ente forestale, garantendo la funzione di produzione del materiale di propagazione.»;
- fff) al comma 2 dell'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«A distanza inferiore a quaranta metri dagli impianti di cattura di richiami vivi o di uccelli a scopo scientifico, di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 16 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sono consentite:
 a) *la potatura delle piante già in forma obbligatoria;*
 b) *la capitozzatura e la potatura di piante in forma libera, se autorizzate dagli enti forestali previa verifica di compatibilità paesaggistica e ambientale.»;*
- ggg) al comma 5 dell'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Su terreni in forte pendenza che possono dare luogo alla formazione di valanghe, a movimenti franosi o alla caduta di massi, le ceppaie possono essere tagliate ad altezza superiore, fino a un metro dal colletto.»;
- hhh) al comma 1 dell'articolo 29, le parole: «dell'articolo 4 della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 43 della l.r. 31/2008»;
- iii) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31, le parole: «quelle di ringiovanimento per rinvigorirne la chioma e di preparazione all'innesto» sono sostituite dalle seguenti: «le spollonature, le potature di rimonda e di produzione e gli innesti»;
- jjj) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 31 sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) gli interventi fitosanitari con principi attivi non dannosi per l'ecosistema;
d-ter) la ricostruzione del cotico erboso;
d-quater) il rinfoltimento delle aree rade di piante mediante la messa a dimora di piante innestate da vivaio»;
- kkk) il comma 3 dell'articolo 31 è così sostituito:
«3. Nei castagneti da frutto abbandonati in cui si sia già insediata ed affermata la colonizzazione di vegetazione arborea o arbustiva, le attività selvicolturali sono condotte come nei restanti boschi. L'ente forestale può autorizzare l'esecuzione delle operazioni descritte ai commi 1 e 2.»;
- lll) dopo il comma 3 dell'articolo 31 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La conversione di boschi di castagno in castagne-
- ti da frutto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'ente forestale compatibilmente con esigenze di difesa idrogeologica e con la necessità di salvaguardare i boschi di maggiore pregio selvicolturale e ambientale. L'ente definisce le operazioni colturali eseguibili.»;*
- mmm) alla rubrica della sezione II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei pericoli»;
- nnn) dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
 «Art. 31-bis
 (Prevenzione dei pericoli in bosco)
 1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e le strumentazioni utili ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo per persone o cose. Le aree soggette a intervento sono adeguatamente delimitate e segnalate. Persone e animali sono tenuti a debita distanza. Al termine dei lavori si procede al ripristino dello stato dei luoghi.»;
- ooo) al comma 1 dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È inoltre necessario salvaguardare la vegetazione arbustiva lungo i corsi d'acqua, gli agrifogli, i pungitopo e gli arbusti che producono frutti carnosi, quali biancospini, meli, peri, ribes e sorbi»;
- ppp) all'alinea del comma 2 dell'articolo 32, le parole: «ossia il taglio dello stato arbustivo ed erbaceo» sono soppresse;
- qqq) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 è aggiunta la seguente:
«c-bis) nei tagli di manutenzione di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61»;
- rrr) all'alinea del comma 1 dell'articolo 33, le parole: «il danneggiamento di» sono soppresse;
- sss) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 33 sono sostituite dalle seguenti:
 a) *il danneggiamento di radici, fusti e chiome degli alberi del soprassuolo arboreo risparmiato dal taglio;*
 b) *il danneggiamento di opere e manufatti eventualmente presenti, quali muri a secco o terrazzamenti;*
 c) *danni di tipo idrogeologico.»;*
- ttt) al comma 5 dell'articolo 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo che in caso di attraversamento»;
- uuu) al comma 1 dell'articolo 36, dopo le parole: «del bosco» sono inserite le seguenti: «e dei pascoli»;
- vvv) la rubrica dell'articolo 37 è così sostituita: «Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico»;
- www) l'alinea del comma 1 dell'articolo 37 è sostituita dalla seguente:
«1. Fermo restando il divieto di transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, l'organizzazione di manifestazioni nei boschi e nei pascoli è soggetta ad autorizzazione.»;
- xxx) dopo il comma 1 dell'articolo 37 è inserito il seguente:
«1-bis. È altresì soggetta ad autorizzazione dell'ente forestale la creazione di percorsi sospesi»;
- yyy) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 37 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o della nuova area attrezzata»;
- zzz) al comma 4 dell'articolo 37, dopo le parole: «di nuovi tracciati e» sono inserite le seguenti: «nel caso di manifestazioni»;
- aaaa) al comma 5 dell'articolo 37, la parola: «agonistiche» è soppresa;
- bbbb) al comma 6 dell'articolo 37, dopo le parole: «le manifestazioni» sono inserite le seguenti: «e le aree»;
- cccc) al comma 3 dell'articolo 38, le parole: «dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008»;

- dddd) al comma 1 dell'articolo 39 dopo le parole: «taglio sal-tuario» sono inserite le seguenti: «*o a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati*»;
- eeee) al comma 2 dell'articolo 39:
- 1) dopo le parole: «tagli successivi» sono inserite le seguenti: «*a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati*»;
 - 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*fatte salve deroghe autorizzate dall'ente forestale in caso di boschi non utilizzati da oltre trenta anni.*»;
- ffff) al comma 3 dell'articolo 39 dopo le parole: «tagli succes-sivi» sono inserite le seguenti: «*a buche di superficie infe-riore a mille metri quadrati*»;
- gggg) al comma 4 dell'articolo 39, le parole: «di cui all'articolo 11, comma 12, della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*di cui all'articolo 50, comma 12, della l.r. 31/2008*»;
- hhhh) al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 39:
- 1) le parole: «lato maggiore» sono sostituite dalle se-guenti: «*lato minore*»;
 - 2) le parole: «di larghezza» sono soppresse;
- iiii) dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 39 è aggiunto il seguente:
- «*L'ente forestale può autorizzare deroghe, compatibil-mente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell'ambiente forestale e del paesaggio.*»;
- jjjj) il comma 7 dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:
- «*7. Il taglio a raso a strisce non può superare le super-fici di seguito indicate:*
- a) *diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti tipo-logie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccete di sostituzione, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origi-ne artificiale, rimboschimenti artificiali con specie eso-tiche;*
 - b) *duemila metri quadrati accorpati per le seguenti tipo-logie: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale.*»;
- kkkk) il comma 1 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:
- «*1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, tiglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione*»;
- llll) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40:
- 1) le parole: «cento metri» sono sostituite dalle seguen-ti: «*trenta metri*»;
 - 2) le parole: «tre anni precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «*cinque anni precedenti*»;
 - 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20.*»;
- mmmm) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 40 è soppreso;
- nnnn) il comma 3 dell'articolo 40 è così sostituito:
- «*3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rila-scio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate ne-gli ultimi cinque anni.*»;
- oooo) al comma 4 dell'articolo 40:
- 1) dopo la parola: «robinieti» sono inserite le seguenti: «*sia puri che misti*»;
 - 2) dopo le parole: «deperimento o morte» sono inserite le seguenti: «*o qualora costituiscano pericolo per per-sone o cose.*»;
- pppp) al comma 5 dell'articolo 40, dopo le parole: «cinquanta matricine» sono inserite le seguenti: «*o riserve*»;
- qqqq) al comma 6 dell'articolo 40, dopo le parole: «novanta matricine» sono inserite le seguenti: «*o riserve*»;
- rrrr) al comma 7 dell'articolo 40, dopo le parole: «le matrici-ne» sono inserite le seguenti: «*e le riserve*»;
- ssss) dopo il comma 8 dell'articolo 40 è aggiunto il seguente:
- «*8-bis. Le matricine da rilasciare devono:*
- a) *avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5;*
 - b) *avere, per il cinquanta per cento età, almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.*»;
- tttt) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 41 è sostituita dal-la seguente:
- «*a) ottanta anni per i lariceti*»;
- uuuu) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 41 è aggiun-ta la seguente:
- «*d-bis) centoventi anni per i larici-cembreti e le cem-brete*»;
- vvvv) al comma 1 dell'articolo 43, le parole: «dall'articolo 8, comma 7, della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle se-guenti: «*dall'articolo 47, comma 7, della l.r. 31/2008*»;
- wwww) al comma 1 dell'articolo 44:
- 1) le parole: «ma non ancora soggetti a revisione» sono soppresse;
 - 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*allegan-do dichiarazione di conformità tecnica o progetto di taglio nei casi previsti dagli articoli 13 e 14.*»;
- xxxx) al comma 1 dell'articolo 45:
- 1) parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «*trenta*»;
 - 2) dopo le parole: «cure colturali del bosco» sono inse-rite le seguenti: «*o alla revisione del piano di assesta-mento*»;
- yyyy) il comma 4 dell'articolo 47 è soppreso;
- zzzz) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 è sostituita dal-la seguente:
- «*e) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobo-sco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che:*
- 1) *per garantire la sicurezza del cantiere durante l'esecu-zione di attività selvicolturali;*
 - 2) *per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;*
 - 3) *nei castagneti da frutto di cui all'articolo 31;*
 - 4) *nei boschi intensamente fruiti, di cui all'articolo 63.*»;
- aaaaa) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 48, le parole: «da ciascun ente forestale, in collaborazione con l'ente gestore del sito Natura 2000, quando presenti in quan-tità inferiore a due piante ogni mille metri quadrati» sono sostituite dalle seguenti: «*dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della picco-la fauna, della flora e della vegetazione spontanea)*»;
- bbbbb) la lettera i) del comma 1 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:
- «*i) in tutti i boschi sono vietati i tagli a raso:*
- 1) *dall'1 marzo al 31 luglio per i boschi posti a quote inferiori a seicento metri;*
 - 2) *dall'1 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote comprese fra seicento e mille metri;*
 - 3) *dal 15 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote superiori.*»;
- ccccc) dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 48 sono in-serite le seguenti:

- «j-bis) in tutti i boschi sono vietati il transito di mezzi cingolati e la movimentazione di legname o di altri materiali a strascico;
- j-ter) devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali:
- 1) acero-tiglieti;
 - 2) alnete di ontano nero;
 - 3) querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.»;
- dddd) al comma 4 dell'articolo 51, le parole: «ed essere» sono sostituite dalle seguenti: «*devono essere*»;
- eeee) al comma 1 dell'articolo 52, le parole: «dell'articolo 11, comma 5, lettera e) della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*dell'articolo 50, comma 5, lettera e), della l.r. 31/2008*»;
- ffff) al comma 1 dell'articolo 54, le parole: «dell'articolo 6, comma 9 bis, della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*dell'articolo 45, comma 10, della l.r. 31/2008*»;
- gggg) al comma 2 dell'articolo 54, le parole: «ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008*»;
- hhhh) al comma 3 dell'articolo 54, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14:00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00*»;
- iiii) il comma 1 dell'articolo 56 è abrogato;
- jjjj) il comma 2 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:
«*2. Nei boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche da non oltre un anno l'ente forestale può autorizzare l'esecuzione di tagli in deroga al presente regolamento.*»;
- kkkk) il comma 3 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:
«*3. I possessori di boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche sono tenuti a consentire l'accesso degli operai qualora gli interventi di ricostituzione siano eseguiti a cura di un ente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della l.r. 31/2008.*»;
- llll) al comma 1 dell'articolo 57, le parole: «salvo l'art. 12, comma 4, della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008*»;
- mmmm) dopo il comma 3 dell'articolo 57 è aggiunto il seguente:
«*3-bis. Il pascolo delle capre all'interno dei boschi è vietato, salvo specifica previsione dei piani di indirizzo forestale o autorizzazione rilasciata dall'ente forestale ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008, comunque nel rispetto del divieto di cui al comma 2 del presente articolo.*»;
- nnnn) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:
«*3-bis. Qualora nelle aree di pertinenza degli elettrodotti il soprassuolo forestale sia costituito da formazioni di robinia o cilliegio tardivo o di altre specie esotiche, è obbligatorio il rilascio di tutti gli arbusti e cespugli di specie autoctone presenti, salvo in caso di calata al suolo dei conduttori.*»;
- oooo) al comma 2 dell'articolo 60, dopo la parola: «consistente» sono inserite le seguenti: «*nella ripulitura del sottobosco*»;
- pppp) dopo il comma 3 dell'articolo 61 è aggiunto il seguente:
«*3-bis. Gli interventi previsti dal presente articolo sono vietati tra la fine della stagione silvana per i cedui e il 31 luglio, salvo autorizzazioni concesse dagli enti forestali, compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna selvatica. Sono invece consentiti il taglio e l'asportazione delle piante cadute nell'alveo o nei corsi d'acqua che possono limitare il deflusso idrico.*»;
- qqqq) al comma 2 dell'articolo 62:
- 1) dopo le parole: «spezzate o morte» sono inserite le seguenti: «*nonché di quelle pericolose per la pubblica incolumità*»;
 - 2) sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «*o autorizzate dagli enti forestali.*»;
- rrrr) al comma 1 dell'articolo 71, le parole: «di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*di cui agli articoli 43 e 44 della l.r. 31/2008*»;
- ssss) dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 71 sono aggiunte le seguenti:
«*e-bis) la sistemazione di muri di sostegno danneggiati;*
e-ter) la pavimentazione eseguibile solo nei tratti in forte pendenza o in corrispondenza di curve pericolose»;
- tttt) dopo il comma 2 dell'articolo 72 è inserito il seguente:
«*2-bis. Nell'esecuzione delle attività selvicolturali, le strade agro-silvo-pastorali e i sentieri delle reti escursionistiche devono essere tenuti sgombri o prontamente sgombrati da piante abbattute, fusti e ramaglia.*»;
- uuuu) al comma 1 dell'articolo 73 le parole: «dell'articolo 21 della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*dell'articolo 59 della l.r. 31/2008*»;
- vvvv) al comma 5 dell'articolo 73:
- 1) dopo le parole: «scala 1:500» sono inserite le seguenti: «*o altra scala adeguata alla lunghezza dell'impianto*»;
 - 2) dopo le parole: «all'ente forestale» sono inserite le seguenti: «*all'ente gestore del sito Natura 2000*»;
- wwww) al comma 1 dell'articolo 74, le parole: «dell'articolo 21 della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «*dell'articolo 59 della l.r. 31/2008*»;
- xxxx) al comma 7 dell'articolo 74, dopo le parole: «all'ente forestale» sono inserite le seguenti: «*all'ente gestore del sito Natura 2000*»;
- yyyy) dopo il comma 1 dell'articolo 75 è inserito il seguente:
«*1-bis. Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la direzione delle operazioni di taglio può essere affidata a una guardia boschiva comunale o ad altri tecnici forestali dipendenti da enti pubblici.*»;
- zzzz) dopo il comma 2 dell'articolo 75 sono inseriti i seguenti:
«*2-bis. Con provvedimento del competente direttore generale è approvato il capitolato d'oneri generale e particolare per la vendita dei lotti boschivi di proprietà pubblica.*
2-ter. In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d'alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l'invecchiamento indefinito.»;
- aaaaa) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:
«*Art. 75 bis*
(Esecuzione dei tagli nei boschi gravati da uso civico)
«1. Per i boschi gravati da uso civico i piani di assestamento forestale o, in mancanza, i piani di indirizzo forestale stabiliscono modalità e limiti per l'assegnazione dei lotti fra gli aventi diritto. In mancanza di disposizioni, ad ogni avente diritto non possono essere concessi annualmente più di cento quintali di legna da ardere o da paleria e di dieci metri cubi di legname da opera.
2. In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d'alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e delle riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l'invecchiamento indefinito.»;

3. *L'istanza di taglio nel bosco, corredata degli allegati eventualmente necessari, è presentata, in forma collettiva, dal comune o dal comitato per le amministrazioni separate dei beni di uso civico; restano agli atti del richiedente i documenti che identificano gli aventi diritto interessati di singoli lotti.*»;

bbbbbb) alla rubrica dell'articolo 76 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sentieri»;

ccccc) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 76, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;

dddddd) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 76 è sostituita dalla seguente:

«c) *comportare movimenti di terra non superiori a cento metri cubi per singolo tracciato e per singolo piazzale di deposito*»;

eeeeee) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 76:

1) le parole: «due metri e mezzo» sono sostituite dalle seguenti: «tre metri»;

2) le parole: «tre metri» sono sostituite dalle seguenti: «quattro metri»;

ffffff) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 76, le parole: «di ogni genere anche a carattere temporaneo» sono sostituite dalle seguenti: «larghi più di un metro»;

gggggg) alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 76, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «garantendo lo scolo e la regimazione delle acque»;

hhhhh) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 77, le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 31/2008»;

iiiiii) alla lettera c) del comma 1 dall'articolo 77, le parole: «ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 31/2008»;

jjjjjj) al comma 2 dell'articolo 79, le parole: «ai sensi della legge 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della l.r. 31/2008»;

kkkkkk) all'allegato A:

1) alla voce: «Arbusteto» sono soppresse le parole: «non rientrante nella classificazione di bosco»;

2) alla voce: «Cespuglieto» la parola: «arbusti» è sostituita dalla seguente: «cespugli»;

3) alla voce: «Ente forestale» le parole: «ai sensi della l.r. 11/1998 e della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della l.r. 31/2008»;

4) dopo la voce: «Matricina» è inserita la seguente: «*Neoformazione (bosco di): bosco formatosi spontaneamente da meno di venti anni in seguito all'abbandono di pascoli e coltivi; nei terreni a quota inferiore a quattrocento metri l'arco temporale considerato si riduce a dieci anni*»;

5) dopo la voce: «Riserva» è inserita la seguente:

«*Robinetto misto: bosco in cui la componente a robinia è pari ad almeno il novanta per cento della massa legnosa, mentre il restante dieci per cento è costituito da altre specie arboree*»;

6) dopo la voce: «Struttura» è inserita la seguente:

«*Taglio colturale: comprende gli sfolli, i diradamenti, i tagli di utilizzazione, i tagli a carattere fitosanitario e in generale i tagli finalizzati all'uso delle risorse forestali secondo i principi della selvicoltura o alla migliore del bosco. Sono esclusi i tagli di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61, in quanto finalizzati esclusivamente alla manutenzione di manufatti; questi ultimi rientrano nella definizione di "attività selvicolturali" di cui all'articolo 50, comma 1, della l.r. 31/2008*»;

7) alla voce: «Tipo forestale» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di superficie minima di 2000 metri quadrati»;

8) alla voce: «Utilizzazione forestale» sono soppresse le parole: «sia di sfolli o diradamenti»;

llllll) all'allegato B:

1) nell'epigrafe, le parole: «di cui all'articolo 11, comma 5, lettera e) della l.r. 27/2004» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 50, comma 5, della l.r. 31/2008»;

2) nella tabella:

1) dopo la riga:

Ailanto o albero del paradiso	<i>Ailanthus granulosa</i> Desf. = <i>Ailanthus altissima</i> Mill.	albero
-------------------------------	---	--------

è inserita la seguente:

Albero delle farfalle o Buddleja	<i>Buddleja davidii</i> Franco	arbusto
----------------------------------	--------------------------------	---------

2) dopo la riga:

Ciliegio tardivo o ciliegio nero americano	<i>Prunus serotina</i> Ehrh	albero
--	-----------------------------	--------

sono inserite le seguenti:

Gelso da carta	<i>Brussonetia papyrifera</i> L	albero
Indaco bastardo	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	arbusto
Quercia rossa	<i>Quercus rubra</i> L.	albero

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 19 gennaio 2010

Roberto Formigoni

(Il parere della competente Commissione consiliare si intende favorevolmente reso ai sensi dell'art. 42 dello Statuto regionale; approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/10994 del 13 gennaio 2010)

(BUR2008024)

Com.r. 20 gennaio 2010 - n. 4**Presidenza - Direzione Centrale Affari Istituzionali e legislativo - Struttura Segreteria di Giunta - Nuovo testo risultante dalle modifiche apportate dalla l.r. 28 dicembre 2009, n. 30**

Si riporta il nuovo testo delle norme risultante dalle modifiche apportate dalla l.r. 28 dicembre 2009, n. 30 «Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2010», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 I Supplemento Ordinario del 29 dicembre 2009

Nuovo testo dell'art. 28 sexies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione»

**Art. 28-sexies
(Contributi in capitale a fondo perduto)**

1. I contributi in capitale a fondo perduto sono disposti per:
 - a) il finanziamento di opere ed impianti;
 - b) la sottoscrizione del capitale di società di intervento costituite per la realizzazione e la gestione di opere ed impianti.
2. L'ammontare dei contributi di cui al primo comma, lett. a) è commisurato al valore delle opere ammesse a contributo e non può superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile.
3. Il limite percentuale di cui al secondo comma non si applica:
 - a) ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, ai comuni montani con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, agli enti gestori delle aree protette, agli enti gestori dei siti di Rete Natura 2000 ed alle comunità montane, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;
 - b) ai finanziamenti della regione destinati alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di forestazione e, in generale, per le azioni di rinaturalizzazione o comunque volte al miglioramento e alla conservazione della biodiversità;
 - c) ai finanziamenti della regione destinati alla realizzazione di investimenti in ambito socio-assistenziale disposti ai sensi della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1, come modificata dalla l.r. 26 aprile 1990, n. 25.

Nuovo testo dell'art. 10 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile»

**Art. 10
(Norma finanziaria)**

1. Alle spese previste all'articolo 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera c) e lettera d), commi 9 e 10, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 1.2.2.2.2.13 «Comune sicuro»; alle spese previste all'articolo 4, comma 8 ed articolo 5, comma 3, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 1.2.2.1.2.11 «Sistemi integrati per la Protezione Civile»; alle spese previste all'articolo 4, comma 2, lettera e), commi 4 e 14, si provvede, per la parte corrente, con le risorse stanziate all'UPB 1.2.2.1.2.11 «Sistemi integrati per la Protezione Civile» e, per la parte in conto capitale, con le risorse stanziate all'UPB 1.2.2.1.3.12 «Sistemi integrati per la Protezione Civile»; alle spese previste all'articolo 4, comma 2, lettera f), e all'articolo 9, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 1.2.2.1.2.11 «Sistemi integrati per la Protezione Civile»; alle spese previste all'articolo 4, comma 16, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 1.2.2.1.2.11 «Sistemi integrati per la Protezione Civile».

1 bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 bis, comma 1, si fa fronte con le risorse stanziate all'UPB 4.3.1.2.11 «Sistema regionale di Protezione Civile» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi.

1 ter. Agli oneri connessi al finanziamento degli interventi urgenti nonché al finanziamento degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), rispettivamente numeri 2) e 4), del d.lgs. 112/1998, si fa fronte con le risorse stanziate all'UPB 4.1.1.3.387 «Prevenzione dei rischi» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi. La Giunta regionale disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma.

2. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successiva legge.

3. Sono fatti salvi gli effetti conseguenti alle obbligazioni assunte ai sensi delle norme abrogate dall'articolo 11.

Nuovo testo degli artt. 25 e 27 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»

**Art. 25
(Certificazione e diagnosi energetica)**

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del d.lgs. 192/2005, la Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative concernenti la certificazione energetica degli edifici, le caratteristiche termofisiche minime dell'involucro edilizio ed i valori di energia primaria per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli edifici, tenendo conto:
 - a) delle diverse destinazioni d'uso;
 - b) della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno energetico dell'involucro agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto di ristrutturazione;
 - c) della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione degli edifici sia di nuova costruzione sia oggetto di ristrutturazione;
 - d) dell'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili;
 - e) della necessità di adeguare ai nuovi requisiti anche le singole componenti dell'edificio, in caso di ristrutturazione edilizia anche parziale.
2. È fatta salva la facoltà dei comuni di indicare prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle definite ai sensi del comma 1, anche mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione, ai sensi degli articoli 44, comma 18, e 11, comma 5, della legge regionale n. 12/2005, o altre forme di incentivazione.

3. La Giunta regionale definisce, nell'ambito delle modalità applicative per la certificazione energetica degli edifici di cui al comma 1, i requisiti e le modalità per accreditare i tecnici all'esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica e promuove, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali, le università e gli enti di formazione accreditati dalla Regione, appositi corsi di qualificazione per abilitare coloro che, seppure in possesso di titoli di istruzione tecnica secondaria o universitaria, non abbiano una specifica formazione in materia, con riguardo anche alla tipologia del sistema edificio-impianto da certificare. L'iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito necessario all'ammissione ai corsi di qualificazione.

4. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di programmi di diagnosi energetica ed in applicazione delle linee dettate dalla Giunta regionale di cui ai commi 1 e 3, la Regione, gli enti, le agenzie e le società regionali, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le province, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettuano la diagnosi energetica sugli edifici di loro proprietà utilizzati come sedi di uffici.

4.1. In considerazione delle finalità della normativa in materia di certificazione energetica degli edifici, sono esonerati dagli obblighi di certificazione le unità immobiliari prive dell'impianto di riscaldamento ed in particolare quelle aventi le seguenti destinazioni d'uso:

- a) box e autorimesse anche multipiano;

- b) cantine e locali adibiti a deposito;
c) strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi.

L'obbligo di certificazione energetica non si applica altresì agli edifici dichiarati inagibili, nonché a quelli di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa.

4 bis. L'attestato di certificazione energetica, redatto secondo le indicazioni definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, è rilasciato dal comune in originale o copia conforme. L'attestato di certificazione relativo ai beni o ai beni che formano oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere allegato, in originale o in copia certificata conforme dal comune o da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato, all'atto di trasferimento stesso nei casi e per le fattispecie previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia.

4 ter. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica, e in ogni caso a decorrere dall'1 luglio 2010, l'attestato di certificazione energetica di cui al comma 4-bis è consegnato dal proprietario al conduttore all'atto della stipulazione del contratto, in copia dichiarata conforme all'originale.

4 quater. Nel caso di contratti servizio energia e servizio energia plus, definiti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), relativi a edifici pubblici e privati e nel caso di contratti per la gestione degli impianti termici degli edifici pubblici, il contraente o l'aggiudicatario consegna al proprietario dell'edificio l'attestato di certificazione energetica di cui al comma 4 bis entro sei mesi dalla stipulazione o dal rinnovo del contratto medesimo. Nei casi in cui sia previsto l'obbligo di allegazione o di consegna dell'attestato di certificazione energetica, secondo quanto indicato ai commi 4 bis e 4 ter, il proprietario o il locatore è tenuto ad adempiere al proprio obbligo anche qualora non siano decorsi i termini sopra previsti per la consegna dell'attestato stesso, da parte dell'aggiudicatario del contratto di servizio energia e servizio energia plus o del contraente, al proprietario dell'immobile.

4 quinquies. La Regione promuove l'attività delle ESCO di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del d.lgs. 115/2008, finalizzate alla realizzazione di interventi per l'uso razionale dell'energia e la diffusione di fonti rinnovabili, ed istituisce un fondo di garanzia per favorire, nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione Europea, l'accesso al credito da parte delle società medesime. L'importo del fondo è determinato con legge di bilancio e la sua gestione è affidata alla società Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell'artigianato e delle piccole imprese S.p.A. (Cestec S.p.A.), in base a condizioni definite dalla Giunta regionale.

Art. 27 (Sanzioni)

1. L'inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto o di centrale e l'invio della scheda identificativa degli impianti termici e della comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione del art. 4, comma 4, della l. 9 gennaio 1991, n. 10), così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.

1 bis. L'amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai fini dell'istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, omette di comunicare la propria nomina al comune o alla provincia, sulla base delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 27, comma 1, lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della l.r. 26/2003, incorre nella sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

2. L'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici, previsto dal

provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

3. L'inosservanza dell'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall'articolo 9, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10 mila.

3 bis. Il soggetto richiedente che non partecipa agli oneri di cui all'articolo 9, comma 1 bis, incorre nella sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

3 ter. La mancata registrazione entro il termine di cui all'articolo 10, comma 4, o la difformità dei dati rilevati rispetto a quelli oggetto di registrazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10 mila.

3 quater. L'installazione di sonde geotermiche in assenza di autorizzazione o in difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5 mila a € 30 mila oltre che, nel caso di assenza di autorizzazione, la messa fuori esercizio della sonda stessa.

4. L'inosservanza delle disposizioni della Giunta regionale concernenti le tipologie di impianto e le biomasse ivi utilizzabili, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5 mila.

5. L'inosservanza delle disposizioni della Giunta regionale concernenti l'apposizione di vetofanie su specifiche tipologie di veicoli di cui all'articolo 13, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

6. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

7. La mancata esibizione della documentazione attestante la regolare sottoposizione del veicolo al controllo per l'emissione dei gas di scarico di cui all'articolo 17, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

8. L'utilizzazione di strumentazione inefficiente da parte delle autofficine autorizzate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, per l'effettuazione dei controlli delle emissioni dei gas di scarico comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.

9. L'effettuazione dei controlli, da parte delle autofficine autorizzate, in difformità dalle prescrizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00.

10. La circolazione del veicolo senza la documentazione attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00.

11. L'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, di cui agli articoli 13 e 22, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00.

12. L'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'articolo 24, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5 mila a € 10 mila.

13. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10 mila.

13 bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00, oltre ad ulteriori € 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato.

14. L'inosservanza delle limitazioni di cui all'articolo 30, comma 5, disposte dalla Giunta regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale relativamente all'utilizzo di combustibili negli impianti di combustione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 10 mila.

quanti sono assegnatari alla data del 28 novembre 2007 produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2008.

2. Gli enti proprietari aggiornano:

- a) l'anagrafe dell'utenza secondo l'ISEE -ERP di cui all'articolo 31, comma 3;
- b) l'anagrafe del patrimonio al fine di verificare le valutazioni relative allo stato di conservazione dell'immobile di cui all'allegato B.

3. In attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 33, comma 1, in fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2010:

- a) al fine di garantire un progressivo adeguamento alle nuove modalità di determinazione del canone di locazione di cui all'articolo 31:

1. l'aumento medio dei canoni derivante dall'applicazione del presente capo non può essere superiore a:

- a) 23 per cento per i nuclei familiari collocati in area di protezione fatto salvo il canone minimo di cui all'articolo 31, comma 5;
- b) 28 per cento per i nuclei familiari collocati in area dell'accesso;
- c) 37 per cento per i nuclei familiari collocati in area della permanenza.

Nel caso l'aumento medio, derivante dall'applicazione del presente capo, sia superiore, gli enti proprietari provvedono a ridurre proporzionalmente i canoni, fino a concorrenza delle percentuali d'incremento medio sopra indicate;

2. per i nuclei familiari già assegnatari alla data del 28 novembre 2007, qualora l'eventuale variazione del canone sia superiore al 50 per cento del canone determinato alla medesima data sulla base della normativa vigente, la percentuale di aumento eccedente il 50 per cento è graduata in tre anni a partire dal 28 novembre 2007; non si procede a graduazione nel caso l'aumento ulteriore sia inferiore a dieci euro al mese. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, non vengono presi in considerazione gli aumenti dei canoni dovuti a ragioni diverse dalle nuove modalità di calcolo, quali l'aumento del reddito del nucleo familiare, la mobilità verso alloggio di maggiori dimensioni o con caratteristiche che comunque comportano aumento del canone. Per i nuclei familiari collocati in area di protezione l'ente proprietario può graduare l'aumento anche su più anni in funzione della situazione economica della famiglia assegnataria; per i nuclei familiari collocati in area di accesso e permanenza l'ente proprietario può graduare l'aumento anche su più anni qualora l'aumento sia pari o superiore rispettivamente a cento e centocinquanta euro al mese. A partire dal 1° gennaio 2009, la graduazione può essere effettuata dall'ente proprietario su più anni anche per aumenti inferiori. L'ente proprietario può rateizzare su più anni le somme dovute dagli inquilini a conguaglio per l'applicazione del presente capo in data successiva al 1° gennaio 2008. La graduazione e la rateizzazione possono essere effettuate ferma restando l'attuazione degli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 33, comma 1;

- b) al fine di assicurare la buona conservazione del patrimonio esistente gli enti proprietari destinano le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della presente legge alla manutenzione del patrimonio, secondo le priorità individuate nel programma di manutenzione di cui all'articolo 33, comma 4;
- c) al fine di avviare processi di razionalizzazione ed economicità del sistema di edilizia residenziale pubblica, le ALER sono tenute a non superare, per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le percentuali di costo per spese generali e di amministrazione di cui alle righe 7 e 16 del prospetto 4 del bilancio di esercizio 2005;
- d) per gli assegnatari collocati nell'area della protezione, gli enti proprietari e i comuni interessati possono concordare con i rappresentanti degli inquilini modalità di sostegno al pagamento delle spese a rimborso relative agli oneri per la fornitura del servizio calore.

4. Per coloro che sono destinatari di provvedimento di assegnazione dopo il 28 novembre 2007, le norme sulla determinazione del canone sono immediatamente applicate.

5. Entro il 31 dicembre 2010, l'Osservatorio regionale della condizione abitativa, allargato ai rappresentanti degli enti proprietari, dei lavoratori e degli inquilini, verifica gli impatti delle disposizioni di cui al presente capo, redige una relazione da presentare alla commissione competente ed elabora proposte da sottoporre alla Giunta regionale, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'articolo 31, comma 5, e all'articolo 36.

6. Le modalità di calcolo dei canoni previste dal presente capo si applicano, con la decorrenza di cui al comma 1, anche agli alloggi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia) convertito con legge 15 febbraio 1980, n. 25, e all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) convertito con legge 25 marzo 1982, n. 94.

Art. 46 **(Art. 9, l.r. 27/2007)** **(Alloggi assegnati)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47 per la vendita di unità abitative libere da inquilini, gli enti proprietari possono procedere alla vendita di unità abitative esclusivamente per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, nella misura massima del 20 per cento delle unità abitative esistenti alla data del 28 novembre 2007. Nel computo della percentuale sono comprese le unità abitative alienate ai sensi dell'articolo 47. Possono derogare al limite di vendita gli enti proprietari solo qualora tale limite non consenta di alienare nemmeno un singolo edificio per intero ed i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

2. I proventi sono destinati allo sviluppo, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con priorità per il recupero delle unità abitative non assegnabili al fine di prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive, anche per interventi sugli impianti volti alla sicurezza degli inquilini, per l'incremento del risparmio energetico, con priorità per gli immobili o complessi di immobili dove le spese per riscaldamento siano particolarmente elevate, per interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di recinzioni per garantire la sicurezza degli inquilini. Gli enti proprietari non hanno la disponibilità dei proventi. L'impiego è disciplinato dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 4, che approva il piano predisposto dall'ente proprietario secondo le modalità disciplinate dal presente articolo. I comuni che accertano l'assenza di fabbisogno di edilizia residenziale pubblica destinano i proventi alla realizzazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 12/2005. A tali comuni non si applica il limite di cui al comma 1. Le norme del presente comma si applicano anche alle vendite di cui all'articolo 47.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni, anche in forma associata, e le ALER predispongono un programma per la valorizzazione e la razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche congiuntamente al piano di cui all'articolo 47. Tale programma ha ad oggetto le unità abitative collocate in condominio con proprietari privati, interi edifici i cui inquilini hanno preliminarmente espresso, in prevalenza, interesse all'acquisto ed interi edifici la cui vendita risponde ad esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione dell'edificio stesso. Qualora il programma di valorizzazione abbia ad oggetto interi edifici, si applicano le procedure previste ai commi da 8 a 11; è fatta salva la possibilità per gli enti proprietari di ricorrere a tali procedure qualora il programma di valorizzazione abbia ad oggetto unità abitative collocate in condominio con proprietari privati. Al fine di contrastare lo spopolamento delle terre alte e di territori non montani, che presentano significative condizioni di svantaggio, nei piccoli comuni montani, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2009, n. 19319, allegato B, e successive modificazioni, nonché nei piccoli comuni non montani che presentano analoghe condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale, individuati dall'allegato A della stessa deliberazione, nei quali risulta essere presente un numero limitato di alloggi di edilizia residenziale

pubblica, è consentita la cessione anche parziale dei fabbricati interessati, garantendo il mantenimento in locazione agli inquilini che non manifestano l'interesse all'acquisto.

4. Il programma di cui al comma 3 è elaborato nel rispetto delle presenti disposizioni, della programmazione regionale e delle modalità indicate dalla Giunta regionale; il programma è approvato dalla Giunta regionale ed ha la durata di cinque anni.

5. I comuni e le ALER determinano il valore di mercato delle unità abitative mediante apposita perizia redatta dal soggetto proprietario, in coerenza con le valutazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio. L'importo così determinato viene abbattuto del 20 per cento al fine di individuare il valore dell'immobile occupato.

6. Il proprietario comunica la proposta di vendita all'assegnatario di cui all'articolo 31, comma 4, ad un prezzo inferiore del 20 per cento del valore determinato ai sensi del comma 5. Anche al fine di ridurre i contenziosi, nel caso in cui l'assegnatario sia un soggetto che, in forza delle procedure avviate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sia stato destinatario di un invito a proporre offerta d'acquisto, ed abbia aderito a tale invito versando la somma richiesta quali oneri per la procedura amministrativa, la proposta di vendita è comunicata ad un prezzo inferiore del 30 per cento del valore determinato ai sensi del comma 5, a condizione che non vi sia una lite o, se avviata, si rinunci alla causa entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta di vendita. L'ente proprietario può prevedere dilazioni nel pagamento del prezzo, anche per il corrispettivo dell'usufrutto previsto al comma 8, lettera b).

7. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi nel piano di vendita gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

8. L'assegnatario che non accetti, entro sei mesi, la proposta di vendita ha diritto:

- a) alla assegnazione di altra unità abitativa in mobilità nel medesimo quartiere o in prossimità, considerata idonea e con superficie conforme allo standard previsto dall'articolo 13, comma 9, del r.r. 1/2004 e in normale stato di manutenzione e conservazione ai sensi delle disposizioni per la determinazione del canone. A tal fine l'ente proprietario può agevolare la mobilità mediante rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza;
- b) alla costituzione dell'usufrutto sull'unità abitativa. Il corrispettivo dell'usufrutto è determinato sulla base del valore dell'immobile occupato e deve essere corrisposto all'atto del rogito. Nel caso in cui la nuda proprietà non venga acquistata dai parenti entro il secondo grado, può essere venduta all'asta.

9. L'ente proprietario favorisce le procedure di mobilità consensuale tra l'assegnatario non interessato all'acquisto e altro assegnatario di unità abitativa di edilizia residenziale pubblica interessato all'acquisto dell'unità abitativa posta in vendita.

10. Nel caso in cui l'assegnatario rifiuti due proposte di mobilità verso unità abitative di dimensioni e caratteristiche idonee alla composizione del nucleo familiare, preferibilmente in prossimità, e non abbia rilasciato l'unità abitativa, l'ente proprietario avvia la procedura di mobilità forzata, coinvolgendo i servizi sociali del comune ed assicurando all'inquilino il rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza.

11. L'ente proprietario assicura l'alienazione di tutte le unità abitative dell'immobile, entro cinque anni dall'approvazione del piano di valorizzazione. Alle vendite delle unità abitative che si liberano a seguito delle procedure di cui ai commi 8, lettera a), e 10, si procede con le seguenti modalità:

- a) l'alloggio viene offerto ad altri assegnatari di unità abitative di edilizia residenziale pubblica e a nuclei familiari in area della decadenza, mediante bando pubblico ad un prezzo pari a quello di cui al comma 5 con priorità per coloro che abitano nello stesso quartiere;

b) nel caso di mancata alienazione in seguito alla procedura di cui alla lettera a), l'ente proprietario emana un bando in favore di nuclei familiari soggetti a provvedimenti di sfratto da unità abitative diverse da edilizia residenziale pubblica, giovani coppie come definite all'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) e nuclei familiari con almeno tre figli, con un ISEE-ERP non superiore a 35.000 euro, ad un prezzo pari a quello di cui al comma 5;

c) nel caso di mancata alienazione in seguito alle procedure di cui alle lettere a) e b), si procede con asta pubblica, ponendo a base d'asta il valore di mercato.

12. Le unità abitative vendute ai sensi del presente articolo e dell'articolo 47 non sono soggette a limiti e restrizioni temporali per le successive vendite, nel caso di acquisto a prezzo di mercato. Nei casi di cui ai commi 6, 9 e 11, lettere a) e b), l'unità abitativa non può essere rivenduta prima che siano decorsi dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, salvo il decesso dell'acquirente. In tutti i contratti di vendita di unità abitative ai sensi del presente articolo e dell'articolo 47, deve essere inserita, a pena di nullità, la previsione del diritto di prelazione a favore dell'ente alienante.

13. I divieti di cessione previsti per gli acquirenti di unità abitative di edilizia residenziale pubblica non operano per le alienazioni di quota tra soggetti che hanno acquistato congiuntamente l'immobile di edilizia residenziale pubblica, a condizione che il soggetto acquirente continui ad abitare o comunque abiti l'immobile, e non lo alieni a sua volta, per il residuo periodo di durata del vincolo.

14. L'ente proprietario comunica annualmente alla Giunta regionale il numero delle unità abitative alienate, l'ammontare dei proventi percepiti ed il relativo utilizzo.

15. Anche al fine di garantire la sicurezza degli immobili e per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive, gli enti proprietari assicurano il pieno utilizzo delle autorimesse, dei posti auto e delle unità non residenziali. Nel programma di cui al comma 3, gli enti proprietari favoriscono l'alienazione delle autorimesse e dei posti auto ai residenti nell'immobile oggetto del programma. Il prezzo di vendita è fissato dall'ente proprietario tenendo conto dello stato di conservazione dell'immobile.

(BUR2008025)

Com.r. 20 gennaio 2010 - n. 5**Presidenza – Direzione Centrale Affari Istituzionali e legislativo – Struttura Segreteria di Giunta – Nuovo testo risultante dalle modifiche apportate dalla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33**

Si riporta il nuovo testo delle norme risultante dalle modifiche apportate dalla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52, III Supplemento Ordinario del 31 dicembre 2009

12. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al Centro europeo di formazione per gli affari sociali e la sanità pubblica (CEFASS), con sede in Milano, un contributo annuo di gestione determinato dalla legge di bilancio.

Nuovo testo dell'art. 4 della l.r. 21 febbraio 2000, n. 9 «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 30 novembre 1981, n. 66 "Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive"»

Art. 4**(Disposizioni finali, autorizzazioni e monitoraggio)**

1. La Giunta regionale, su proposta della direzione generale competente, approva, d'intesa con la commissione consiliare competente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le «Linee guida regionali sulla medicina dello sport e lotta al doping» e le «Linee guida regionali per il funzionamento dei servizi di medicina dello sport delle Aziende sanitarie locali».

2. Ogni Azienda sanitaria locale è tenuta a costituire, qualora non già esistente, il Servizio di medicina dello sport previsto dall'art. 2, primo comma, della l.r. 66/1981, così come sostituito dall'art. 1, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3.

4. Al fine di assicurare il monitoraggio dell'attività clinica certificativa svolta dagli studi medici privati di medicina sportiva indicati nel comma 3, i titolari degli studi devono comunicare mensilmente al Servizio di medicina dello sport della ASL competente i flussi informativi secondo le direttive regionali vigenti, sia per quanto concerne l'attività clinica certificativa che l'attività amministrativa.

Nuovo testo dell'art. 4 della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2003»

Art. 4**(Disposizioni in materia di servizi alla persona)**

1.

2. Gli organi degli ISU restano in carica per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione e per lo svolgimento degli atti essenziali ed indifferibili, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma del diritto allo studio universitario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Nel caso in cui un membro del consiglio di amministrazione cessi dall'incarico, si provvede alla sua sostituzione.

3.

4. (omissis).

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

(BUR2008026)

Com.r. 20 gennaio 2010 - n. 6**Presidenza – Direzione Centrale Affari Istituzionali e legislativo – Struttura Segreteria di Giunta – Nuovo testo risultante dalle modifiche apportate dal r.r. 28 dicembre 2009, n. 7**

Si riporta il nuovo testo delle norme risultante dalle modifiche apportate dal r.r. 28 dicembre 2009, n. 7 «Modifiche al regolamento regionale 6 maggio 2008, n. 4 «Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)», pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52, III Supplemento Ordinario del 31 dicembre 2009

Nuovo testo del titolo e degli artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16 e 17 del r.r. 6 maggio 2008, n. 4.

R.r. 6 maggio 2008, n. 4 «Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)»

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 164 della l.r. 31/2008, disciplina le modalità di esercizio dell'attività agrituristica, le procedure amministrative, i criteri per la classificazione delle aziende agrituristiche e delle relative strutture agrituristiche, le modalità per l'esecuzione dei controlli e ogni altro aspetto inerente allo svolgimento dell'attività.

Art. 2 (Definizioni)

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

- a) attività agrituristiche, le attività definite dall'articolo 151 della l.r. 31/2008;
- b) elenco, l'elenco degli operatori agrituristici istituito presso la provincia;
- c) dichiarazione di avvio di attività (DAA), la dichiarazione, funzionale all'avvio dell'attività, da presentare al comune dove ha sede l'immobile destinato all'attività agrituristica, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 10/2007;
- d) attività agricole, le attività definite al punto 2 dell'allegato A) della l.r. 31/2008 e dall'articolo 2135 del codice civile, svolte da soggetti iscritti al registro delle imprese, sezione speciale imprenditori agricoli;
- e) attività di pesca, le attività definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);
- f) territorio svantaggiato, i territori classificati ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;
- g) territorio montano, i territori classificati ai sensi della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità Montane);
- h) addetti ad attività agrituristica, i soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 228/2001 e dall'articolo 151, comma 2, della l.r. 31/2008;
- i) pasti al giorno, il numero massimo di pasti che l'azienda agrituristica può somministrare nell'arco di una giornata;
- j) zona, quella definita dall'ambito provinciale e dalle province contigue;
- k) somministrazione pasti, la fornitura di cibi cucinati in un locale idoneo e appositamente attrezzato;
- l) degustazione, qualsiasi fornitura di alimenti destinati ad essere consumati sul posto, che non ricada nell'ipotesi di cui alla lettera k).

Art. 3 (Caratteristiche delle aziende agrituristiche)

1. L'azienda agrituristica si definisce per tipologia e servizi offerti.
2. La tipologia agrituristica si riferisce al tipo di attività esercitata, in relazione all'uso delle strutture ricettive disponibili. Si distinguono due tipologie di azienda agrituristica:
 - a) agriturismo in forma familiare;
 - b) agriturismo in forma aziendale.
3. La tipologia agriturismo in forma familiare può presentare una o più delle seguenti caratteristiche:
 - a) ospitalità in camere o spazi comuni per un massimo di dieci persone al giorno, all'interno dell'alloggio dell'imprenditore agricolo o dei fabbricati aziendali;
 - b) ospitalità in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori per un massimo di dieci ospiti al giorno in roulotte, tende, camper;
 - c) preparazione e somministrazione di pasti e bevande in strutture facenti parte dei fabbricati aziendali compreso l'alloggio dell'operatore agrituristico, fino ad un massimo di quaranta pasti al giorno. È consentito cumulare settimanalmente il numero giornaliero dei pasti riconosciuti nel certificato di connessione di cui all'articolo 5, nei giorni di effettiva apertura, fermo restando il numero massimo di quaranta pasti al giorno;
 - d) organizzazione delle attività di cui al comma 5.
4. La tipologia agriturismo in forma aziendale può presentare una o più delle seguenti caratteristiche:
 - a) alloggio in camere o in unità abitative indipendenti e utilizzo di spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori, fino ad un massimo di sessanta ospiti al giorno;
 - b) preparazione e somministrazione di pasti e bevande per un numero massimo di centosessanta pasti al giorno. È consentito cumulare settimanalmente il numero giornaliero dei pasti riconosciuti nel certificato di connessione di cui all'articolo 5, nei giorni di effettiva apertura, fermo restando il numero massimo di centosessanta pasti al giorno;
 - c) organizzazione delle attività di cui al comma 5.
5. I servizi offerti consistono nel complesso delle attività agrituristiche svolte dall'azienda, da esercitarsi in forma singola o combinata. Sono attività agrituristiche, oltre all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande:
 - a) la degustazione in azienda di prodotti tipici ed enogastronomici locali anche attraverso:
 - 1) organizzazione in azienda di degustazione di prodotti aziendali, prodotti tipici e spuntini;
 - 2) corsi di cucina imperniati sulla tradizione rurale;
 - 3) corsi per enoamatori e per assaggiatori di prodotti tipici ed enogastronomici locali;
 - 4) presenza in azienda di enoteca con selezione di vini locali e regionali;
 - b) l'organizzazione di attività ricreative, culturali, seminari, sociali-educative e naturalistico-ambientali, quali:
 - 1) presenza nell'ambito dell'azienda agrituristica di raccolte di oggetti, biblioteca o materiale divulgativo relativi alle tradizioni rurali;
 - 2) organizzazione di attività di formazione e divulgazione culturale in materia di civiltà rurale e tradizione locale;
 - 3) organizzazione ed ospitalità di attività seminari;
 - 4) ospitalità di iniziative ricreative o celebrative utilizzando gli spazi aziendali;
 - 5) ospitalità di iniziative che abbiano luogo sul reticolo idrico e navigabile utilizzando spazi aziendali attrezzati;
 - 6) valorizzazione del patrimonio storico o culturale presente nell'ambito dell'azienda o anche nelle vicinanze, compresi

- i monumenti di interesse naturalistico, artistico ed architettonico;*
- 7) *accompagnamento e presentazione di percorsi e punti di osservazione della fauna e della flora autoctona e fornitura di materiale didattico e di osservazione;*
 - 8) *disponibilità in azienda di biblioteca a soggetto naturalistico e videoproiezioni;*
- c) *lo svolgimento di attività sportive o escursionistiche e ricreative, quali:*
- 1) *possibilità di praticare discipline sportive mediante l'uso di impianti o attrezzature dell'operatore agriturismo, fermo restando l'utilizzo di altri servizi agrituristici;*
 - 2) *organizzazione di pratiche sportive, intrattenimenti ed attività di animazione per il tempo libero finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio;*
 - 3) *possibilità di utilizzare, nell'ambito dell'azienda o nelle vicinanze della stessa, percorsi escursionistici nelle loro diverse forme;*
 - 4) *possibilità di predisporre aviosuperfici in conformità alla normativa vigente;*
- d) *lo svolgimento di attività di pesca-turismo ai sensi dell'articolo 145 della l.r. 31/2008, nonché le attività connesse così come definite dall'articolo 3 del d.lgs. 226/2001; nei fiumi e nei laghi è ammesso la pesca-turismo con l'uso di natanti regolarmente autorizzati, compresa la consumazione sugli stessi dei prodotti prelevati;*
- e) *lo svolgimento di attività di ititurismo, che consiste nell'offerta di alloggio e di somministrazione di pasti e bevande, secondo i seguenti criteri:*
- 1) *utilizzo di fabbricati: l'attività può essere esercitata nell'abitazione dell'imprenditore o in qualsiasi fabbricato nella disponibilità dell'impresa ittica, purché situato ad una distanza non superiore a un chilometro dal corpo idrico in cui viene esercitata l'attività di pesca professionale;*
 - 2) *prevalenza del tempo di lavoro: ai fini della prevalenza del tempo di lavoro, l'attività di pesca professionale viene quantificata secondo i parametri del decreto di cui all'articolo 5, comma 4;*
 - 3) *apporto di materie prime: ai fini dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 152 della l.r. 31/2008, sono considerati di produzione propria i prodotti derivati direttamente dall'attività di pesca professionale, anche quando hanno subito lavorazioni esterne all'azienda. Per l'apporto di altre materie prime locali, valgono gli stessi criteri definiti per le altre aziende agrituristiche;*
- f) *l'organizzazione di attività di ippoturismo, quali:*
- 1) *attività ippoturistica: possibilità di ospitare e mantenere equidi non di proprietà e di utilizzare equidi presenti in azienda per passeggiate o attività di turismo, organizzate da soggetti di cui all'articolo 151, comma 2, della l.r. 31/2008 ed in possesso delle autorizzazioni e degli attestati che abilitano e qualificano a svolgere tale attività attraverso l'utilizzazione di equidi;*
 - 2) *attività di ippoterapia: si intende la collaborazione con l'addetto alle terapie, da effettuarsi sulla base di una collaborazione con enti ed organismi competenti e accreditati; tale attività può essere svolta dai soggetti di cui all'articolo 151, comma 2, della l.r. 31/2008, in possesso delle autorizzazioni e degli attestati che abilitano allo svolgimento di tale attività con l'impiego di equidi;*
- g) *attività agri-turistico-venatoria, che si caratterizza per la possibilità di utilizzare selvaggina ai fini dell'allenamento e dell'addestramento dei cani da caccia e del prelievo venatorio così come previsto dalle normative vigenti;*
- h) *attività finalizzata all'ospitalità, utilizzo e addestramento di cani, fino ad un numero massimo di venti, per la valorizzazione del rapporto uomo-animale nell'ambito rurale;*
- i) *attività didattiche, quali:*
- 1) *realizzazione di corsi ed attività pratiche nel campo delle tecniche agricole e di trasformazione dei prodotti e tema-*
- tiche ambientali, anche in collaborazione con scuole e istituzioni formative, compresi enti ed associazioni;*
- 2) *valorizzazione del ruolo dell'agricoltura nell'educazione ambientale ed alimentare, della conoscenza della campagna, della memoria del mondo rurale e della maestria degli agricoltori;*
 - 3) *fattoria didattica, che riguarda l'organizzazione di percorsi didattici rivolti alle giovani generazioni, mirati alla riscoperta della realtà agricola e del corretto rapporto uomo-animale;*
 - 4) *fattoria didattica accreditata e riconosciuta ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 7/10598 (Approvazione dello schema della Carta della qualità e del marchio che identifica la rete regionale delle Fattorie Didattiche. PRS 3.4.3. Sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri);*
 - 5) *fattoria sociale, che concerne l'organizzazione di attività mirate a fini formativi e riabilitativi, favorendo il benessere e il reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso mansioni specifiche a contatto con l'ambiente rurale;*
- j) *organizzazione di attività mirate alla cura e alla salute del corpo, utilizzando prodotti fitoterapici di propria produzione. Per lo svolgimento di questa attività gli operatori devono essere in possesso di idonei attestati di qualifica.*
6. *Nella definizione di cui al comma 5, lettera e), non rientrano le attività di allevamento di pesci o di altri organismi acquatici che sono definite agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. L'attività agrituristica associata a tali allevamenti rientra nella definizione di agriturismo, ivi comprese le eventuali attività ricreative connesse.*

Art. 6

(Modalità per l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici)

1. *La domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici può essere presentata da chiunque abbia i seguenti requisiti:*

- a) *possesso del certificato di abilitazione, rilasciato secondo le modalità previste dall'articolo 7;*
- b) *posizione di titolare, contitolare o coadiuvante familiare in un'azienda agricola, già in possesso di un certificato di connessione di cui all'articolo 5, iscritta al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;*
- c) *età non inferiore a 18 anni.*

2. *I soggetti titolari, contitolari o coadiuvanti di aziende agrituristiche già in attività alla data del 27 giugno 2007 sono esonerati dal possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a), e la loro iscrizione nell'elenco è effettuata d'ufficio.*

3. *Per ogni azienda può essere iscritto più di un operatore agrituristico.*

4. *La domanda di iscrizione è presentata alla provincia nel cui territorio si intende svolgere l'attività agrituristica. Al momento dell'iscrizione nell'elenco, la provincia competente provvede a registrare d'ufficio la qualifica di operatore agrituristico nel fascicolo aziendale del richiedente.*

5. *L'iscrizione nell'elenco è personale.*

6. *L'iscrizione nell'elenco viene cancellata nei seguenti casi:*

- a) *per richiesta di cancellazione presentata dall'interessato;*
- b) *per cessazione dell'attività;*
- c) *per mancata attivazione dell'attività agrituristica entro tre anni dall'iscrizione;*
- d) *per morte dell'interessato.*

7. *L'iscrizione nell'elenco permane nel caso in cui la persona abilitata trasferisca la propria attività in un'azienda diversa.*

8. Gli imprenditori agrituristici accreditati al circuito delle fattorie didattiche ai sensi della d.g.r. 7/10598/2002 sono esentati dal requisito di cui al comma 1, lettera a), e sono iscritti d'ufficio nell'elenco degli operatori agrituristici.

Art. 8
(Uso della denominazione agriturismo e del marchio regionale agrituristico)

1. È riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica l'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati, nonché la possibilità di fregiarsi di idonei segni distintivi nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi.

2. L'azienda agrituristica deve apporre al proprio ingresso l'apposito marchio di riconoscimento unitamente alle targhe segnaletiche e tabelle identificative, così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 1995, n. 5/69319 (L.r. n. 3 del 31 gennaio 1992 «Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale»). Art. 9 – Approvazione dei prototipi di segnaletica stradale ed aziendale per le imprese agrituristiche, unito alla denominazione aziendale utilizzata per identificare l'attività, preceduta dal termine agriturismo, specificando se in forma familiare o aziendale, nonché l'indicazione, mediante opportuna simbologia grafica, dei servizi offerti con esplicito riferimento all'ospitalità ed alla somministrazione di pasti e bevande.

3. La denominazione agriturismo deve essere esclusiva. L'offerta di ogni altro servizio compatibile con le disposizioni del titolo X della l.r. 31/2008 e del regolamento deve essere oggetto di segnalazione autonoma.

Art. 10
(Criteri per la somministrazione di pasti e bevande)

1. L'apporto di prodotti propri e di prodotti provenienti da altre aziende agricole e da artigiani alimentari della zona, come definito all'articolo 157 della l.r. 31/2008, è soddisfatto in termini di valore d'acquisto dei prodotti stessi, su base annuale, e trova riscontro nella contabilità aziendale. Nel caso di prodotti di produzione propria, il valore d'acquisto è quello derivante dall'autofatturazione, secondo la normativa fiscale vigente.

2. È facoltà delle province, in relazione alla peculiarità territoriale e dei prodotti, modificare e adottare forme idonee di parametrizzazione, sulla base di tabelle o di sistemi informatici, che consentano di collegare le produzioni agricole e zootecniche primarie alle quantità di materie prime alimentari da destinarsi alla preparazione di pasti o alla degustazione.

3. Nel caso di agriturismo esercitato in forma associata o cooperativa, tra le produzioni proprie, di cui all'articolo 157, comma 1, lettera a) della l.r. 31/2008, rientrano anche i prodotti conferiti dai soci se prodotti nelle proprie aziende.

4. Rientrano tra i prodotti di cui all'articolo 157, comma 1, lettera b) della l.r. 31/2008:

- a) i prodotti acquistati direttamente da altre aziende agricole situate nel territorio della stessa provincia o delle province limitrofe;
 - b) i prodotti acquistati direttamente da cooperative di trasformazione e loro consorzi, considerate imprenditori agricoli ai sensi del d.lgs. 228/2001, situate nel territorio della stessa provincia o delle province limitrofe;
 - c) i prodotti della pesca acquistati direttamente da pescatori professionisti della stessa provincia o delle province limitrofe;
 - d) i prodotti acquistati direttamente da artigiani alimentari della stessa provincia o delle province limitrofe;
 - e) i prodotti tipici (intendendo come tali quelli a marchio DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali) acquistati direttamente da altre aziende agricole o artigianali di trasformazione, dell'intero territorio della Regione Lombardia.
5. I clienti consumatori devono avere la possibilità di conoscere

in maniera facile ed immediata la provenienza dei prodotti offerti, attraverso l'indicazione di cui all'articolo 157, comma 2, della l.r. 31/2008 che dovrà rispettare i seguenti criteri:

- a) l'esposizione può essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo, purché liberamente e facilmente accessibile al pubblico;
- b) per ogni prodotto deve essere fornita esatta identificazione dell'azienda di provenienza, comprensiva di denominazione e indirizzo;
- c) in caso determinati prodotti siano disponibili solo in particolari periodi, o in particolari quantità, o comunque con limitazioni che non ne garantiscano l'offerta, questa circostanza deve essere indicata chiaramente;
- d) l'informazione può essere aggiornata ogniqualvolta il gestore lo ritenga necessario o utile, purché in ogni momento corrisponda alla reale disponibilità di prodotti offerti al pubblico.

6. Il numero massimo di pasti che l'azienda agrituristica può somministrare nell'arco di un giorno e i giorni di apertura settimanali sono quelli riportati sul certificato di cui all'articolo 5. Per un massimo di quindici giorni o di quindici eventi programmati all'anno, è consentito derogare al limite di pasti giornalieri, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo per l'utilizzo dei prodotti. Le giornate e gli eventi programmati sono comunicati al comune con almeno un mese di anticipo.

7. Per le aziende agrituristiche ubicate nelle aree classificate montane ai sensi della l.r. 6/2002, soggette a stagionalità non superiore a sei mesi, è ammesso cumulare la potenzialità di ristorazione giornaliera nei giorni di effettiva apertura, fermo restando il limite dei centosessanta pasti al giorno.

8. Gli obblighi relativi all'apporto prevalente di materie prime proprie o locali non si applicano alle aziende agrituristiche che forniscono la sola prima colazione associata al solo pernottamento.

Art. 12
(Locali da utilizzare per l'attività agrituristica)

1. Per le strutture ed i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, della l.r. 31/2008, i regolamenti comunali edilizi e di igiene possono prevedere un'altezza minima/media dei locali per l'ospitalità e per i servizi igienici non inferiore a 2,40 metri. Tali regolamenti possono, altresì, prevedere una deroga per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.

2. Per gli immobili di particolare pregio storico ed architettonico sottoposti a vincolo di non modificabilità delle aperture esterne o per gli immobili ubicati in montagna, i comuni possono prevedere ulteriori deroghe che garantiscono, in relazione al numero degli ospiti, idonee condizioni igienico sanitarie ed aeroilluminanti.

3. Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche deve essere assicurata anche con opere compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.

4. Le strutture ricettive devono possedere i requisiti minimi igienico edilizi previsti dalle leggi statali e regionali e dal regolamento comunale di igiene ed edilizio in vigore con riferimento alle tipologie ricettive di cui ai commi 5, 6, 7, e 8.

5. Le strutture ricettive ad alloggio o unità abitative indipendenti devono essere in possesso dei requisiti previsti per gli alberghi.

6. Le strutture ricettive con camere devono essere in possesso dei requisiti previsti per le camere da letto degli alberghi. Qualora le stesse non siano dotate di servizi igienici ad uso esclusivo, deve essere previsto un servizio igienico completo ogni sei posti letto o frazione di sei superiore a due. Alle camere si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Devono essere garantiti: la pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana, nonché la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento. La dotazione minima delle camere è di un letto, una sedia e un comodino per persona,

un armadio e un cestino rifiuti. I locali comuni devono essere adeguati al numero massimo di ospiti. È possibile attrezzare per l'ospitalità stanze destinate a più ospiti con un massimo di dodici posti, con i requisiti previsti per le case per ferie e per gli ostelli e con i limiti igienici di cui sopra.

7. Gli spazi destinati a roulotte, camper e tende devono possedere i requisiti minimi e le caratteristiche di cui al regolamento locale di igiene tipo, nonché dalla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) concernente le caratteristiche tecniche comuni ai villaggi turistici e ai campeggi. Possono essere attrezzati locali di servizio comune ai campeggiatori all'interno dei fabbricati agricoli. I servizi igienico sanitari e i servizi lavanderia non possono essere realizzati in strutture precarie mobili.

8. Per la tipologia agriturismo in forma familiare i requisiti devono essere quelli relativi agli alloggi di civile abitazione. È possibile l'esercizio dell'attività agrituristica nei locali siti o correlati all'abitazione del conduttore, anche ubicata nel centro abitato, che presenti idonee caratteristiche di abitabilità della civile abitazione e di ruralità.

9. Nelle aziende agrituristiche è consentita la realizzazione di nuove strutture dedicate all'adeguamento tecnico per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e di piccoli impianti sportivi polifunzionali ricreativi, a condizione che le stesse siano comprovate da motivate criticità strutturali, siano ben mitigate nel contesto rurale e siano utilizzate tipologiche ed elementi architettonici, nonché materiali tipici dell'edilizia rurale del luogo.

10. Gli impianti sportivi a carattere ricreativo possono essere realizzati se ben inseriti nel contesto rurale. Nell'attività agrituristica può essere realizzata una piscina, di dimensioni commisurate alla potenzialità ricettiva. Tali impianti sono destinati all'utilizzo da parte degli ospiti che usufruiscono di altri servizi agrituristiche.

11. Possono essere utilizzati i locali ad uso del pescatore professionista, compresa la casa di abitazione, ancorché funzionalmente connessi con l'attività di pesca.

Art. 13

(Requisiti per la realizzazione di locali per la preparazione, somministrazione e degustazione di pasti e bevande, per la preparazione e la lavorazione di prodotti aziendali ed altre attività)

1. Alle strutture destinate alla preparazione, somministrazione e degustazione di pasti e bevande si applica quanto previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza alimentare, tenuto conto anche della tipologia, della stagionalità e della occasionalità delle lavorazioni.

2. I locali polifunzionali per la preparazione di pasti, la lavorazione di conserve vegetali, mostarde, confetture di marmellata, il congelamento di materie prime di origine animale e vegetale devono rispettare il regolamento locale d'igiene in vigore.

3. Nei territori classificati montani ai sensi della normativa vigente e per gli edifici di particolare pregio architettonico è possibile derogare al regolamento di igiene tipo.

4. Per la preparazione di pasti e bevande semplici e di pronto consumo possono essere utilizzate la cucina dell'imprenditore e zone di cottura poste all'esterno degli edifici.

5. Le aree esterne coperte, opportunamente pavimentate, possono essere utilizzate per il lavaggio, la cernita, l'incassamento e la vendita diretta di prodotti ortofrutticoli freschi e cereali, castagne, legumi, tenuto conto della stagionalità e occasionalità delle lavorazioni.

6. La macellazione di animali allevati deve avvenire in locali aziendali o in impianti pubblici o privati autorizzati a tale scopo dal servizio veterinario della ASL competente per territorio ai sensi delle vigenti normative. È consentito procedere nello stesso impianto alla macellazione di animali di specie diverse, nel rispetto delle corrette modalità di lavorazione, anche qualora le stesse avvengano in momenti diversi. La macellazione di conigli, di selvaggina di allevamento e di volatili da cortile allevati in azienda è consentita secondo quanto indicato dall'articolo 156, comma 4, della L.r. 31/2008.

7. Gli addetti alle attività di cui ai commi precedenti possono utilizzare i servizi igienici dell'azienda.

8. Per lo svolgimento di attività diverse dall'ospitalità, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia edilizia e di sicurezza, deve essere garantita la disponibilità minima di servizi igienici, fissi o mobili, pari ad almeno due wc ogni cinquanta ospiti ed un wc ogni ulteriori trenta ospiti.

Art. 15

(Riconoscimento delle strutture agricole esistenti)

1. Il certificato attestante il rapporto di connessione previsto dall'articolo 152 della L.r. 31/2008 identifica i fabbricati aziendali esistenti in cui l'attività agrituristica può essere svolta.

2. Sono considerati fabbricati aziendali esistenti, ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica, tutti i fabbricati che già costituiscono l'azienda agricola al momento della richiesta del certificato di connessione, sia che possiedano i requisiti di agibilità o abitabilità necessari per lo svolgimento dell'attività agrituristica, sia che richiedano interventi di ristrutturazione o manutenzione per poter essere utilizzati, a condizione che la loro destinazione all'attività agrituristica non comprometta l'esercizio dell'agricoltura.

3. I fabbricati aziendali, ivi compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo e dei suoi familiari, possono essere utilizzati per attività agrituristica anche nel caso in cui la destinazione urbanistica degli stessi non sia agricola, purché sia dimostrata la loro connessione funzionale con l'azienda agricola.

Art. 16

(Regole per il trasferimento e le variazioni di attività)

1. Ogni modifica della titolarità dell'impresa o della ragione sociale della società o il trasferimento dell'attività va comunicata, entro sessanta giorni in caso di vendita ed entro centottanta giorni in caso di successione, al comune e alla provincia. Alla comunicazione va allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività.

2. Le modifiche e i trasferimenti che comportino variazioni delle superfici aziendali, dell'indirizzo dell'azienda, delle modalità di gestione e della titolarità, sono soggetti alla presentazione di nuova richiesta di certificazione di connessione.

Art. 17

(Modalità dei controlli)

1. L'attività di vigilanza delle province di cui all'articolo 162 della L.r. 31/2008 viene effettuata tramite controlli a campione, da eseguirsi ogni anno su un numero non inferiore ai dieci per cento delle aziende agrituristiche in attività nel territorio provinciale.

2. Sono oggetto di verifica, in particolare:

a) la prevalenza del lavoro agricolo rispetto a quello agrituristico: viene effettuata con le stesse modalità con cui è effettuata l'istruttoria per il rilascio del certificato di connessione. Il volume di lavoro agricolo, su base annua, risultante dall'applicazione del decreto di cui all'articolo 5 deve risultare sempre superiore a quello del lavoro agrituristico. In caso di volume di lavoro agricolo inferiore, può essere fissato un termine, non superiore a tre mesi, entro cui l'azienda deve provvedere a ristabilire le condizioni per la validità del certificato di connessione o in alternativa richiedere la variazione del certificato. Decorso inutilmente tale termine, la ricettività agrituristica massima è ridimensionata, con emissione d'ufficio di un nuovo certificato sostitutivo del precedente. In caso di totale assenza di attività agricola, il certificato è revocato. Gli esiti del controllo sono tempestivamente comunicati al comune competente per territorio e alla Giunta regionale;

b) il rispetto della ricettività agrituristica massima: il controllo prende in considerazione il numero di posti-letto, di camere, di piazzole per agriturismo, di alloggi offerti al pubblico ed il numero di ospiti alloggiati, come risultante dalle relative

scritture contabili. In caso di superamento dei valori massimi consentiti, le risultanze del controllo sono trasmesse al comune, per l'adozione delle sanzioni di cui all'articolo 163, comma 3, della l.r. 31/2008;

- c) rispetto del numero massimo di pasti giornalieri: è preso in considerazione il numero di pasti giornalieri serviti, come risultante dalle scritture contabili. In caso di superamento dei valori massimi consentiti, le risultanze del controllo sono trasmesse al comune, per l'adozione delle sanzioni di cui all'articolo 163, comma 3, della l.r. 31/2008;
- d) il rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 157 della l.r. 31/2008 nella somministrazione di pasti e bevande: il controllo prende in considerazione di norma la contabilità di un intero anno. A fronte di adeguate motivazioni, possono essere prese in considerazione periodicità diverse. Le materie prime acquistate, che devono essere suddivise tra produzioni aziendali proprie, materie acquistate da altre aziende agricole o da artigiani alimentari della zona, ed altri prodotti, devono rispettare i limiti previsti. Possono essere effettuati raffronti tra acquisti di materie prime e quantità di pasti effettivamente erogati e tra produzioni aziendali contabilizzate ed attività agricole effettivamente esercitate, anche con l'ausilio di tabelle o sistemi informatici per la parametrizzazione delle produzioni. In caso di mancato rispetto delle proporzioni consentite, le risultanze del controllo sono trasmesse al comune, per l'adozione delle sanzioni di cui all'articolo 163, comma 3, della l.r. 31/2008.

3. Altre verifiche possono riguardare il fatto che l'attività venga effettivamente svolta nei fabbricati a tale scopo consentiti, che la tipologia di servizi offerti al pubblico corrisponda a quanto dichiarato e rientri tra i servizi previsti dalla legislazione in materia di agriturismo, che non si riscontrino offerte di servizi incompatibili con la definizione di agriturismo.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono alla Regione una relazione dell'attività di vigilanza e controllo esercitata.
